



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 94 del 25/05/2020

Oggetto: COMUNE DI MEDESANO. VARIANTE AL RUE DEL COMUNE DI MEDESANO ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 97 DEL 29.11.2019 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/00 E DELL'ART. 4 COMMA 4 DELLA L.R. 24/2017 - FORMULAZIONE DELLE RISERVE.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

che il Comune di Medesano è dotato di PSC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 28.10.04 e di RUE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28/04/04;

che il POC del Comune di Medesano è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/05; il 2° POC è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/11/2012 e che pertanto il POC risulta scaduto in data 30.01.18;

che il Comune con nota PEC 1336 del 21.01.20 ha trasmesso la variante al RUE riguardante un'area occupata dall'ex Consorzio Agrario in Medesano Capoluogo adottata con delibera di C.C. n. 97 del 29.11.2019;

che la Provincia, con nota PEC 3774 del 13.02.20, ha richiesto i pareri degli enti competenti in materia ambientale e che il Comune ha provveduto, con nota PEC 9073 del 23.04.20, a trasmettere i pareri di ARPAE e AUSL;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06, modificato dal D.Lgs. n. 4/08 e l'art. 5 della L.R. 20/00 e s.m.i.;

CONSIDERATO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che pur abrogando la L.R. 20/2000, agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente della stessa L.R. 20/2000;

che in particolare ai sensi del citato art. 4, 4° comma, e della Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2018/0179478 del 14/03/2018, che detta le prime indicazioni applicative della citata L.R. 24/2017, gli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuati anche attraverso l'adozione o la conclusione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, secondo le procedure della L.R. 20/2000;

che pertanto, ai sensi degli articoli sopra richiamati, e della circolare regionale stessa, la variante al RUE in esame rientra pienamente nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 4 lett. a) della citata L.R. 24/2017, e pertanto il procedimento di approvazione può essere concluso ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000;

CONSTATATO:

che si tratta di una Variante Specifica al RUE riguardante un'area occupata dal complesso immobiliare "ex Consorzio Agrario" situato nel Capoluogo, in Via Dante Alighieri che ha un'estensione di 1.870 mq. per la quale viene proposta una modifica degli usi ammessi e della potenzialità edificatoria. Ad oggi insiste sul lotto un caseggiato composto da due fabbricati di diversa natura e consistenza collegati tra loro da una tettoia in ferro, costruiti prevalentemente su un unico livello;

che la condizione di degrado ed abbandono in cui versa l'immobile sul lotto ha indotto ad un ripensamento delle funzioni in modo da poter riqualificare l'intera zona urbana, grazie anche alla delocalizzazione di una struttura esistente in prossimità dell'area oggetto di variante e che prevederà l'insediamento di usi misti commerciali ed uffici. Si propone, quindi, una nuova classificazione del lotto come Sub-Ambito Urbano Consolidato (AUC) denominato "Sub-Ambito di tipo 8 (ex Consorzio Agrario)" in cartografia e nell'art. 56.2.1 del RUE da attuare con Permesso di Costruire convenzionato;

che è stato prodotto un rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS che conclude che non è necessario procedere a VAS;

che AUSL ha espresso, prot. 25731/2020, parere di competenza favorevole precisando che la necessità di valutare la presenza di coperture in fibrocemento contenenti amianto la cui eventuale rimozione dovrà essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 250 e 256 del D.Lgs. 81/08;

che ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con nota Prot. n.1624 del 04.02.2020;

CONSIDERATO

che non si rilevano contrasti con il PTCP né con la legislazione urbanistica regionale vigente;

che si condividono gli obiettivi della variante proposta che mira ad ottenere un miglioramento a livello urbanistico locale, sia in termini economici che di benessere collettivo ed ambientale;

che tuttavia non appaiono chiare le valutazioni quantitative effettuate sul lotto esistente e sulla struttura da delocalizzare. In particolare si chiede, in sede di approvazione della Variante, di specificare le dimensioni degli immobili da demolire in rapporto alle nuove costruzioni e la localizzazione / dimensioni della struttura proposta da delocalizzare;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, valutati i contenuti del rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS nonché le caratteristiche stesse della variante in oggetto, in accordo con il parere di ARPAE e AUSL, ritiene non necessario sottoporre la stessa alla procedura di ValSAT di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e smi, fermo restando il rispetto di quanto evidenziato da AUSL medesima in merito alle corrette procedure da adottarsi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in ordine alla rimozione dell'amianto nella struttura;

che, preso atto dei contenuti della variante al RUE in esame, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità della stessa con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermi restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e D.M. 14 gennaio 2008;

SENTITO il Consigliere Delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di formulare sulla Variante al RUE del Comune di Medesano, adottata con delibera C.C. n. 97 del 29.11.2019 ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/00 e dell'art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017, le riserve espresse al precedente CONSIDERATO;

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art.12 del D.Lgs n. 4 del 16.01.2008 nonché dell'art. 5 della L.R. 20/2000, la Variante al RUE in esame non debba essere assoggettata a procedura di VAS\ValSAT nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente CONSIDERATO;

di trasmettere il presente atto all'Amministrazione comunale per i provvedimenti conseguenti;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo al momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1616 /2020** ad oggetto:

" COMUNE DI MEDESANO. VARIANTE AL RUE DEL COMUNE DI MEDESANO ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 97 DEL 29.11.2019 AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/00 E DELL'ART. 4 COMMA 4 DELLA L.R. 24/2017 - FORMULAZIONE DELLE RISERVE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 21/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale